



# COMUNE DI BORGETTO

## (CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4  
P. IVA 00518510821

Tel. 091-8981093

### AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROT. GEN. N 211 DEL 06-03-2019

DETERMINA N. 17 DEL 05/03/2019

**OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2019 ex art. 67 del ccnl 21.05.2008**

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2019 ex art. 67 del ccnl 21.05.2008".

**Premesso** che ai sensi dell'art. 15, c. 1, del c.c.n.l. 01.04.1999, le risorse già previste per la corresponsione del trattamento accessorio ai dipendenti degli enti locali costituiscono il "fondo" dal quale attingere per le finalità di cui al successivo art. 17 costituendo, lo stesso, ai sensi dell'art. 31, c. 2, del c.c.n.l. 22.01.2004, le "risorse stabili" aventi carattere di certezza, continuità e determinatezza, dovendosi tenere conto delle successive modificazioni contrattuali in ordine agli eventuali incrementi negli stessi previsti, da contrapporsi alle risorse di cui al successivo c. 3 dell'art. 31 del c.c.n.l. 22.01.2004 che contempla le risorse aventi carattere di eventualità e variabilità (art. 15, c.1, lett. d), e), k), m), n) e c. 2, 4 e 5 del c.c.n.l. 01.04.1999; art. 4, c. 3 e 4, del c.c.n.l. 05.10.2001; art. 54 c.c.n.l. 14.09.2000);

**Preso** atto che il ccnl enti locali sottoscritto in data 21.05.2018 prevede all'art. 67 che:

**c. 1:** A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

**c. 2:** L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

**Preso** atto dell'art. 1, c. 236, della L. 208/2015 che così recitava: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, c. 2, del d. lgs. n. 165/2001, e succ. mod. ed integr. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

**Preso** altresì atto dell'art. 23 d. lgs. n. 75/2017 ed in particolare:

a) comma 2, in base al quale *"nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

b) comma 3, in base al quale *"fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile"*;

**Preso** atto della dichiarazione congiunta n. 5 del ccnl 21.05.2008 che così recita: *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti"*;

**Preso** atto, a tal fine, della deliberazione Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018, con la quale la predetta sezione ha pronunciato il seguente principio di diritto: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*;

**Preso** atto che le risorse di cui all'art. 67, c. 2, lett. b) del ccnl 21.05.2018 sono state quantificate, per l'anno 2018, pari ad € 1.757,60 mentre quelle di cui alla lett. c) del predetto articolo ad € 1.803,92 (vedasi all. sub. A);

**Preso** altresì atto che le risorse ex art. 67, c. 2, lett. a) del ccnl 21.05.2018 sono pari ad € 7.987,20 (€ 83,20 x n. 96 dipendenti in servizio al 31.12.2015), rimanendo escluse dalle limitazioni di cui all'art. 23, c. 2, del d. lgs. n. 75/2017;

**Considerato** che allo stato attuale e per l'anno 2019, l'unica ipotesi di cessazione dal servizio prevista è quella di un dipendente di cat. A, pos. economica A5, che comunque non gode di retribuzione individuale di anzianità (RIA);

**Considerato** che ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti - Sez. Autonomie n. 26/2014 e per così come rilevatosi in sede di ispezione ministeriale, nel fondo devono trovare allocazione, ai fini del calcolo del rispetto del fondo oggi art. 23 del d. lgs. n. 75/2017, anche la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

**Preso** atto della dichiarazione congiunta n. 9 al ccnl del 21.05.2018 che così recita: *“Le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. n. 6/SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni già espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata all'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 21/5/2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;*

**Considerato** e preso atto che in relazione alla rigidità del bilancio di previsione e, soprattutto, delle difficoltà a mantenere gli equilibri di bilancio anche a causa dell'esigenza di dare copertura finanziaria a spese obbligatorie per legge (disabili, minori, debiti fuori bilancio, oltre al notevole disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, etc.), non è ipotizzabile alcun incremento delle risorse variabili ai sensi dell'art. 67, c. 4 e 5, del ccnl 21.05.2018, fermo quanto si dirà al prossimo capoverso;

**Preso** altresì atto che allo stato attuale l'ultimo bilancio approvato è quello relativo al triennio 2016/2018, mentre l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2019 (a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del 2018) è allo stato attuale all'esame del Ministero dell'Interno;

**Considerato**, altresì che, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 dell'art. 67 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni

**Richiamate:**

- la propria determinazione dirigenziale n. 3 del 23.01.2018 con la quale è stato rideterminato e costituito il fes anno 2016 nell'importo di € 123.197,73 di cui € 85.125,95 di parte stabile ed € 38.070,78 parte variabile;

- la propria determinazione n. 112 del 28.12.2017, con la quale è stato costituito il f.e.s. anno 2017 ai sensi dell'art. 15 del c.c.n.l. 01.04.1999 e ss. mod. ed integr. pari a complessive € 123.196,73, oltre oneri ed irap a carico Ente, di cui € 85.125,95 di risorse stabili ed € 38.070,78 di risorse variabili;

- la propria determinazione dirigenziale n. 133 del 28.12.2018 di costituzione del fondo efficienza servizi anno 2018 e di contestuale rideterminazione (per la parte relativa alle P. O.), del fondo anni 2016/2017, per così come segue:

- fondo 2016: € 146.046,83 di cui € 85.125,95 parte stabile ed € 60.920,88 parte variabile;

- fondo 2017: € 138.160,70 di cui € 85.125,95 parte stabile ed € 53.034,75 parte variabile;

- fondo 2018: € 134.476,90 di cui € 88.687,47 parte stabile ed € 45.789,43 parte variabile;

**Preso** atto che la retribuzione di posizione già spettante alle P. O. per l'anno 2018 è stata pari ad € 25.615,38, mentre la retribuzione di risultato già prevista in bilancio (attualmente il bilancio 2016/2018) è pari all'importo ultimo erogato per l'anno 2012 e cioè € 20.174,05;

**Visto** e preso atto della costituzione del f.e.s. anno 2019 **all. A)** al presente provvedimento;

**Considerato** e preso atto che dal predetto prospetto, si evince che il fondo efficienza servizi anno 2019 è pari a complessivi complessive € 142.628,86 di cui € 96.839,43 di risorse stabili ed € 45.789,43 di risorse variabili, tenuto altresì conto delle motivazioni sopra addotte;

**Considerato** che i fondi efficienza servizi anni 2014/2015/2016/2017/2018 non sono stati ancora oggetto di contrattazione e quindi di ripartizione ragion per cui non è possibile quantificare eventuali economie fermo restando, tra l'altro, le limitazioni, in ultimo introdotte dalla finanziaria 2019, circa i limiti e le modalità nell'utilizzo dei fondi vincolati/accantonati/destinati per gli enti in condizioni di disavanzo complessivo come questo Ente;

**Considerato**, altresì, che la progressione economica consolidata 2019 goduta dai dipendenti a tempo indeterminato è pari ad € 34.716,56 e l'indennità di comparto ad € 10.617,13 di cui € 8.011,20 a carico fondo ed € 2.605,93 a carico bilancio dell'Ente;

**Considerato**, altresì, che l'indennità già art. 4 del ccnl 16.07.1996 è pari, per l'anno 2019, ad € 511,10;

**Considerato** che la retribuzione di posizione dei titolari di P. O. è da prevedersi nel fes 2019 (parte variabile) nell'importo ad oggi effettivamente attribuito (€ 25.615,38) mentre la retribuzione di risultato nell'ultimo importo attribuito (relativo all'annualità 2013 per l'attività resa nel 2012) e quindi pari ad € 20.174,05;

**Preso** atto dell'art. 11-bis, c. 2, della L. n. 12/2019 di conversione del d. l. n. 135/2018, che così comunque recita: *“fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”*;

**Preso** atto del bilancio di previsione 2016/2018 approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 29/12/2016;

**Preso** atto:

- del principio contabile n. 5.2 lett. a) dell'allegato n. 4.2 al d. lgs. n. 118/2011, in base al quale: *“alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce”*;

- dell'art. 1, c. 897 e seguenti, della L. n. 145/2018 relativo alle modalità di utilizzo dell'avanzo vincolato/accantonato/destinato per gli enti in disavanzo complessivo;

**Preso** atto del vigente c.c.n.l.;


**Preso** atto del regolamento uffici e servizi;

**Preso** atto del vigente O. R. EE. LL.;

**PROPONE DI DETERMINARE**

1. **Costituire**, per l'anno 2019, il fondo efficienza servizi del personale dipendente ex art. 67 del ccnl 21.05.2018 per complessive € 142.628,86 di cui € 96.839,43 di risorse stabili ed € 45.789,43 di risorse variabili, oltre oneri riflessi ed irap a carico Ente, come da allegato sub. lett. A);
2. **Dare** atto che il fondo efficienza servizi 2019 è inferiore al corrispondente importo relativo al fondo 2016 e ciò ai sensi dell'art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017, fermo quanto in ogni caso espressamente previsto alla dichiarazione congiunta n. 5 al ccnl del 21.05.2018 e dalla deliberazione n. 19/2018 della Sez. Autonomie Corte dei Conti;
3. **Dare** altresì atto che l'importo complessivo di € 9.744,80 derivante dagli incrementi della parte stabile del fondo di cui all'art. 67, c. 2, lett. a) e b) del ccnl 21.05.2018 non concorrono, in ogni caso, alla verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 23, c. 2, del d. lgs. n. 75/2017.

Il Proponente  
Pietro Barretta



## IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la superiore proposta di determinazione:

Ritenuta la stessa regolare, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'istruttoria svolta

### DETERMINA


1. **Costituire**, per l'anno 2019, il fondo efficienza servizi del personale dipendente ex art. 67 del ccnl 21.05.2018 per complessive € 142.628,86 di cui € 96.839,43 di risorse stabili ed € 45.789,43 di risorse variabili oltre oneri riflessi ed irap a carico Ente;
2. **Dare** atto che il fondo efficienza servizi 2019 è inferiore al corrispondente importo relativo al fondo 2016 e ciò ai sensi dell'art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017, fermo quanto in ogni caso espressamente previsto alla dichiarazione congiunta n. 5 al ccnl del 21.05.2018 e dalla deliberazione n. 19/2018 della Sez. Autonomie Corte dei Conti.
3. **Dare** altresì atto che l'importo complessivo di € 9.744,80 derivante dagli incrementi della parte stabile del fondo di cui all'art. 67, c. 2, lett. a) e b) del ccnl 21.05.2018 non concorrono, in ogni caso, alla verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 23, c. 2, del d. lgs. n. 75/2017.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 del Tuel, nell'attestare che non si trova in situazioni di conflitto d'interessi ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/90 nei confronti dei destinatari del presente atto.

- Ha effettuato il riscontro contabile;
- L'impegno contabile è stato registrato in corrispondenza delle missioni/capitoli descritti in determinazione.



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
dott.ssa Caterina Pirrone



# COMUNE DI BORGETTO

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

UFFICIO DEL PERSONALE

ALL. A)

QUANTIFICAZIONE, PER L'ANNO 2019, DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRATE) Art. 67 ccnl 21.05.2018

A) 1) Risorse aventi caratteri di certezza, stabilità e continuità già determinate per l'anno 2018 secondo la vigente disciplina contrattuale - art. 67, c. 1, ccnl 21.05.2018	€ 85.125,95
2) Retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam godimento da parte del personale cessato a far data dal 01/01/ 2016 - art. 67. c. 2, lett. c) del ccnl 21.05.2018	€ 1.968,68
3) Differenziali progressioni economiche - art. 67, c. 2, lett. b) del ccnl 21.05.2018	€ 1.757,60
4) Incremento art. 67, c. 2, lett. a) del ccnl 21.05.2018	€ 7.987,20
<b>1° TOTALE</b>	<b>€ 96.839,43</b>

B) Incremento delle risorse con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità. (art 67, c. 3-4-5, ccnl 21.05.2018)

4) Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 45.789,43
<b>2° TOTALE</b>	<b>€ 45.789,43</b>

<b>1° TOTALE (1)</b>	€ 96.839,43
<b>2° TOTALE (2)</b>	€ 45.789,43
<b>TOTALE RISORSE STABILI PERSONALE (1+2+3+4)</b>	<b>€ 96.839,43</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI PERSONALE (3+4+5)</b>	<b>€ 45.789,43</b>

**TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2019 (k31 + k32)**

€ 142.628,86

1)

Quota riservata agli incrementi collegati alla progressione economica orizzontale ( art. 5 del CCNL 31/03/1999) nonché, per la ex 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> q.f, anche l'indennità di cui all'art. 4, c. 3 del CCNL 16/07/1996 (€ 64,56 annui).

€ 35.227,66

2) Quota riservata alla indennità di comparto ( art. 33, c. 4, lettere b) e c), del CCNL 22/1/2004

€ 8.011,20

3) Quota riservata per incentivare la produttività individuale e di gruppo - progetti (art.17, c.2, lett. a)

€ 25.000,00

4) Quota riservata al pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, festivi, disagio, maneggio valori, etc. (art. 17, c. 2, lettera d)

€ 23.600,57

5) Quota riservata per compensare specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lettera f) ed art. 27 C.C.D.I.

€ 5.000,00

Quota riservata per incentivare le particolari attività connesse a specifiche disposizioni di legge ( vedi quadro D punto 3 ) - ( art. 17, c. 2, lettera g )

-Quota recupero Evasione ICI

-Quota Diritti di Progettazione Personale Ufficio Tecnico

6) Indennità già art.13 L.R. n.17/90 Personale di Vigilanza  
indennità di disagio (art. 208 CDS – vigili)

-Quota diritti di notifica messi notificatori 50%

€  
€  
€  
€  
€

7) Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa

€ 45.789,43

**TOTALE COMPLESSIVO RISORSE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2019 (b38+k39+k41)**

€ 142.628,86

**Il Responsabile del Procedimento**

Pietro Barretta

